

COMUNE di CRISPANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

(leggi : 17-8-1942 n. 1150 e 6-8-1967 n. 765)

VARIANTE

(DELIBERA C.C. DEL 29-9-73 N° 96)

NORME DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA
ING. GASPARE CRISPINO



COLLABORATORE:
MICHELANGELO LIACI

PER IL COMUNE:

SEGRETARIO COMUNALE:

DATA di ADOZIONE:

spazio riservato alla C. R. C.

spazio riservato al Provv. OO. PP.

spazio riservato alla Regione Campania:

NORME D'ATTUAZIONE

PRESCRIZIONI D'USO E DENSITA' NEL TERRITORIO COMUNALE NORME SPECIFICHE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

ART. 1) - ZONIZZAZIONE

Ai fini dell'ordinamento urbanistico e coerentemente coi fini generali del Programma di Fabbricazione il territorio del Comune è diviso in zone, ciascuna delle quali individua una particolare condizione e ne prescrive la trasformazione ovvero la conservazione.

Le zone nelle quali si esplica l'attività edilizia secondo le norme del **Regolamento edilizio** sono catalogate in:

- a) zone urbane di espansione, in sigla UE
- b) zone di espansione rada, in sigla ER
- c) zone di conservazione, in sigla UC
- d) zone di completamento, in sigla UC₁

Le zone nelle quali sono riunite le aree di attrezzatura sono:

- e) Zone dei servizi sociali, zone di verde pubblico attrezzate per l'istruzione, zone attrezzate per le attività sportive, zone cimiteriali, zone per attrezzature integrate.

Le zone di attività particolari sono:

- f) zone per attività industriali.
- g) Le zone di rispetto cimiteriali, indipendentemente da quanto possa essere indicato graficamente, dovranno comunque avere la profondità minima prevista dalle vigenti leggi (200 m., salvo le deroghe ammesse dalla legge stessa.).

ART. 2) - TABELLA URBANISTICA E TABELLA EDILIZIA

La normativa urbanistica e la materia degli articoli seguenti e della quale generalmente è trattato agli artt. 37, 38 al capo IV° titolo III° del **Regolamento edilizio** sono compendiate nella Tabella Urbanistica, come prescritto dal citato art. 41.

La tabella Urbanistica riporta nelle singole colonne in ordine numerico le caratteristiche delle zone; ad ognuno è dedicata una o più righe, in ordine alfabetico. Tali caratteristiche sono quelle indicate alla lettera a), b), e c) del citato art. 38, nelle espressioni 1);2);3);4);5); e nelle espressioni percentuali di destinazione contenute nella tabella medesima.

La normativa specifica da osservare nella costruzione di ogni singolo edificio è compendiata nella tabella edilizia, ordinata come la precedente e prescritta dal citato art. 37, comprendente le norme agli art. 39, 40, 41, e 43 del citato capo IV° alle quali fanno riferimento agli articoli che seguono.

ART. 3) - ZONE URBANE : ZONA URBANA CONSERVATIVA (UC)

Le aree costituenti il centro urbano attuale, da esse escluse le aree destinate o destinabili a servizi ricadenti entro il suo perimetro, sono dichiarate zona urbana conservativa (in sigla Uc).

Tale zona è destinata, di massima, alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistenti.

In tali zone è concessa la sostituzione limitatamente all'attuale volume edilizio, nel caso di insiemi urbanistici, chiaramente definibili, alle condizioni generiche contenute nel **Regolamento edilizio** ed a quelle specifiche indicate alle righe A sia dalla Tabella Urbanistica, sia di quella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

Per l'intera estensione di tali insiemi è prescritta la lottiz-

zazione convenzionata, sotto il coordinamento dell'Amministrazione.

E' consentito la sostituzione e la trasformazione anche parziale di singoli o gruppi di fabbricati non costituenti insiemi urbanistici finiti, mediante demolizione e ricostruzione, con densità fondiaria non superiore a 5 mc/mq. e comunque non eccedenti il 70% della densità preesistente.

Le destinazioni del suolo espresse alle colonne 10, 11, 12, della Tabella Urbanistica sono indicate tenendo conto della quota parte di strade, servizi e verde riscontrabili, oggi, e pertanto il computo di progetto ne deve tener conto trattandosi di sostituzioni, riordini o ristrutturazioni di interi blocchi o isole edilizie. Restando obbligatorie le prescrizioni alle colonne 1) e 12).

L'altezza del nuovo fabbricato non potrà eccedere quella media del fabbricato o dei fabbricati preesistenti.

Inoltre è consentito l'edificazione per singolo lotto non ancora o parzialmente edificato, di dimensioni non inferiori a mq. 300; fino alla densità fondiaria di 1,85 mc/mq. alle stesse condizioni generali contenute nel **Regolamento edilizio** ed a quelle specifiche indicate nella riga A della Tabella Edilizia oltre che al **Regolamento Edilizio**.

Il volume destinato a servizi (colonna 8) è conglobabile nelle zone attualmente occupate dai servizi medesimi, ferme restando le indicazioni all'art. 40 del **Regolamento Edilizio**.

Fatti salvi gli eventuali vincoli e prescrizioni dettate in materia dalla Soprintendenza competente le parti del territorio comunale e per gli immobili di carattere storico, artistico, paesistico o ambientale è fin d'ora prescritto vincolo di conservazione per gli immobili come tali indicati da studi promossi dall'Amministrazione. Per questi immobili viene prescritta la ricostituzione ed il mantenimento in buono stato di tutte le fronti delle quali sia riconoscibile la struttura architettonica, l'adeguamento eventualmente occorrente alla struttura urbana di quelle parti che non rivestono tale carattere, mentre viene vietato ogni lavoro che non sia di restauro statico o manutenzione, nelle more della lottizzazione convenzionata.

Per quanto riguarda le fronti di edifici di rilevante carattere ambientale dei quali soltanto esse fronti dovranno conservarsi, in caso di sostituzione, entro due mesi dalla entrata in vigore del **Regolamento Edilizio**, l'Amministrazione pubblica un elenco di esse fronti sulla scorta di uno studio ambientale che essa promuove.

Per i restanti edifici dei quali è concessa la sostituzione fatte salve tutte le norme contenute nel **Regolamento Edilizio** i progetti architettonici di cui all'art. 4, lettera f); g); h); l); m); al titolo I° del **Regolamento edilizio**, debbono essere improntati alla massima aderenza alla situazione urbanistica generale, ed evitare squilibrio fra il preesistente e la nuova opera;

Le superfici utili delle nuove fabbriche sono destinate per il 90% ad abitazioni e per il 10% a botteghe, magazzini e locali pubblici ovvero aperti al pubblico, salvo che quei percorsi o spazi a carattere centrale, individuati negli studi preliminari, dove l'Amministrazione può concedere maggiori spazi a tali usi, sentita la commissione edilizia.

I tipi edilizi ammessi, date le preesistenze, possono essere simili a quelli sostituiti, facendo salve le prescrizioni dell'Amministrazione in merito.

E' concessa la concentrazione del volume, fatte salve le norme contenute nella Tabella Urbanistica e quelle delle colonne 8); 10); e 11) della tabella Edilizia.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona B (art. 2).

ART. 4) - ZONE URBANE : ZONA URBANA DI COMPLETAMENTO

(UC₁)

La porzione urbana che contiene la maggior parte delle aree in zona edificata, relitti di divisioni in lotti ovvero di trasferimenti, è dichiarata zona urbana di completamento (in sigla UC₁).

Tale zona è destinata alla conservazione del patrimonio edilizio e della maglia urbanistica come esistenti ed alla edificazione di abitazioni unifamiliare per le aree di cui al primo comma del presente articolo.

Su tali zone non è consentita la sostituzione edilizia, nè per in-

siemi e comparti definibili, nè per singoli lotti. Non dandosi luogo a strumenti urbanistici particolari e non essendo prevista una generale variazione planovolumetrica la zona è riportata nella tabella urbanistica di cui al precedente art. 3 come riga interamente vuota.

L'edificazione vi è concessa per singoli lotti alle condizioni generiche e specifiche della riga B della tabella Edilizia.

La zona ai fini del decreto 2 aprile 1968 è parte della zona B (art. 2).

Per le zone la cui estensione, prescindendo dal frazionamento fondiario, faccia ravvisare l'opportunità di una sistemazione urbanistica coordinata, la concessione delle licenze di costruzione va subordinata a preventiva lottizzazione convenzionata.

ART. 5) - ZONE URBANE : ZONA URBANA DI ESPANSIONE DELLE AREE CENTRALI (UE₁)

Le aree costituenti l'espansione residenziale a media densità, a completamento degli abitati esistenti e di progetto, sono dichiarate zone urbane di espansione residenziale, la quale è destinata alla edificazione di complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alle righe C1 ed C2 sia della tabella urbanistica che della tabella edilizia oltre che del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UE₁. Per l'intera estensione di essa e sotto il coordinamento dell'Amministrazione è prescritta la formazione di lottizzazioni convenzionata ovvero PPE.

In tali strumenti urbanistici è prescritto l'uso (se condominiale o pubblico - della ~~quota~~ di superficie di cui alla colonna 11) della Tabella Urbanistica, il suo accorpamento e la sua comunicazione con le aree pubbliche, la ~~quota~~ parte del volume, di cui alla colonna B della medesima tabella, che va organizzata secondo l'utilizzazione edilizia come alla riga C1 e quella secondo la riga C2 sia della Tabella urbanistica, sia della Tabella edilizia.

Le superfici utili delle fabbriche possono essere destinate per un massimo del 10% a locali pubblici ed aperti al pubblico, ed

alle attrezzature di servizio pubbliche di rione, anche scolastiche, a condizione che tale quotaparte sia concentrata per ognuno degli aventi diritto, in un unico volume tale almeno da costituire il minimo edificio progettabile sulla area minima d'intervento, come per la riga 02 della tabella edilizia. Qualora sia necessario, l'Amministrazione cura, attraverso il coordinamento urbanistico, la riunione di più volumi da parte di più aventi diritto.

Stante l'obbligo di lottizzazione convenzionata può essere concessa al singolo avente diritto l'abbassamento del valore dell'area di minimo intervento (Tabella Edilizia, colonna 12) fino ai valori corrispondenti all'edificio progettato secondo le altezze minime concesse (colonne 5 e 7) fermi restando gli altri indici.

Per entrambi i tipi individuati alle righe 01 ed 02 è concessa la concentrazione di volume e la fabbricazione in aderenza. Qualora il disegno planovolumetrico lo consenta sia nei tipi edilizi alla riga 01 ed in quelli alla riga 02 può essere concesso un piano arretrato fino alla maggiore altezza in numero di piani (colonna 4) rispettivamente di ml. 23.20 e ml. 13.60 fermo restando le altre norme.

Gli spazi viabili (strade di accesso e parcheggi, colonna 12 della Tabella Urbanistica) sono consentiti qualora progettati in modo da non interrompere la continuità delle zone a verde (colonna 11 Tabella Urbanistica).

Le aree a verde debbono essere impiantate con prevalenza e continuità di alberatura, per almeno il 75% della superficie, per il restante 25% sono preferite le zone ad arbusti fitti. Le specie spoglianti e quelle sempreverdi, in entrambe le percentuali di superficie suddette debbono occupare pari estensione.

Ai fini del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).

Ai fini del volume sono computati mc. 100/vano.

ART. 6) - ZONE URBANE - ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
(UE₂)

Le aree costituenti la continuità edilizia ed urbanistica al di fuori delle aree centrali sono dichiarate zone di espansione residenziale, la quale è destinata alla edificazione a densità semintensiva di abitazioni, alle condizioni generiche del presente regolamento ed a quelle specifiche indicate alla riga D) sia della Tabella Urbanistica, sia della Tabella Edilizia, oltre che nel presente articolo.

La zona in sigla è indicata con UE₂.

Pertanto per l'intera area, è prescritta la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli artt. 17), 18), al Capo I, Titolo II° de' ~~Regolamento~~ regolamento edilizio.

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici, che si individuano con la concentrazione delle masse edilizie, ovvero in singole costruzioni.

Per le costruzioni di attrezzature private di pubblico uso sono ammesse quelle destinate a complessi ricreativi, sono vietate le destinazioni ad uffici. Per le costruzioni di complessi ricreativi è concesso di non tener conto del volume costituito per effetto delle coperture stabili di attrezzature sportive quando tale volume contenga unicamente le attrezzature suddette e gli spazi per spettatori.

Ogni altro annesso a tali attrezzature viene computato ai fini della densità volumetrica.

Il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concessa la riunione di volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml.150 è concessa inoltre la prescrizione indicata nella colonna 13 della Tabella Edilizia.

Il precedente comma non si applica nei riguardi delle attrezzature private di pubblico uso. Per esse resta tuttavia valida l'altezza massima assoluta indicata nella tabella edilizia.

Ai fini del D.M. 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).

Ai fini del volume sono computati mc. 80 / vano.

ART. 7) - ZONE DI ESPANSIONE RADA : (ER)

Le aree costituenti l'espansione residenziale rada a completamento degli abitati sono dichiarate zona di espansione rada, la quale è destinata a complessi residenziali secondo le condizioni generiche del presente Regolamento e quelle specifiche indicate alla riga E) sia della tabella urbanistica che di quella edilizia, oltre che del presente articolo.

La sigla in zona è indicata con ER.

In essa la edificazione è concessa sia per i singoli lotti sia per maggiori aree di estensione superiori di una volta alla minima area di intervento (colonna 12 della Tabella Edilizia) è prevista la lottizzazione convenzionata secondo quanto disposto agli artt. 17), 18, Capo I al titolo II del Regolamento edilizio

Le lottizzazioni convenzionate sono di massima articolate in vari complessi urbanistici ed architettonici che si individuano, con la concentrazione delle masse edilizie, delle aree a verde e delle parti delle aree a verde e delle parti delle aree di pertinenza destinate a giardino, e nel contempo evitano l'attraversamento di dette aree da parte degli allacciamenti viari carrabili.

Le costruzioni sono prescritte su due piani dei quali uno di superficie utile pari alla metà dell'area di sedime; il tipo edilizio è a palazzina, tuttavia è concessa la riunione dei volumi in fabbricati in linea, a condizione che la lunghezza complessiva della fronte non superi i ml.50.

E' fatto divieto in questa zona di destinare a botteghe, negozi e locali pubblici ovvero aperti al pubblico estensione maggiori del 5% delle superfici utili.

E' concessa la destinazione a bottega artigiana, ovvero a laboratori, quando siano rispettate le norme in materia del Regolamento edilizio.

Ai fini del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona C (art. 2).

Ai fini del volume sono computati mc. 80/vano.

ART. 8) - ZONA CONSERVATIVA RADA (CR)

Le aree costituenti la parte del territorio del Comune non comprese nelle zone di cui ai precedenti articoli, nè in quelle classificate aree di attrezzatura, nè in quelle di cui al seguente art. e segg) sono dichiarate zona conservativa rada, la quale è destinata di massima ad attività agricole e sulla quale è concessa la costruzione secondo le condizioni generiche del **Regolamento edilizio** e quelle specifiche indicate alla riga **F**sia della tabella urbanistica che di quella edilizia, oltrechè del presente articolo.

La zona in sigla è indicata con CR.

In essa l'edificazione è concessa sia per singoli lotti sia per maggiori aree contenute in lottizzazioni convenzionate sotto il coordinamento dell'Amministrazione.

Le costruzioni nuove e la sostituzione delle antiche possono essere anche adibite ad abitazione benchè di massima siano destinabili ed annessi a fondi rustici. La sostituzione delle fabbriche esistenti sono concesse nel rispetto delle norme di zona.

Ai fini del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765 la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona E (art. 2).

Ai fini del volume sono computati mc 80/vano.

L'indice di fabbricazione fondiario pari a mc/mq. 0,03 come riportato nella Tabella Edilizia, si intende riferito alle sole residenze rurali; è consentito un indice di fabbricazione accessorio pari a mc/mq. 0,07 per le pertinenze. Il limite massimo di altezza pari a m. 7,5 non vale per le costruzioni di servizio quali silos, serbatoi, ecc. Le distanze delle nuove costruzioni dai nastri stradali sono quelle prescritte dal D.M. 1/4/1968.

ART. 9) - ZONA INDUSTRIALE

Le aree costituenti gli insediamenti esistenti e quelle destinate ad insediamenti industriali futuri sono indicate con le sigle I₂ - I₃ - I₄ distinte e regolamentate secondo le norme che seguono:

ART. 10) - ZONA INDUSTRIALE I₂

L'area di detta zona è destinata a costruzioni industriali per il completamento e l'ampliamento delle industrie esistenti nel Comune.

Inoltre è consentita l'installazione di industrie non manifatturiere con numero di addetti inferiore a 50 e di depositi e officine di qualsiasi genere a servizio delle industrie.

In tutte le zone sono tassivamente vietate le costruzioni per residenze ad eccezione di quelle da realizzare nell'interno degli stabilimenti per il personale direttivo e di custodia.

Sono consentiti impianti sanitari e attrezzature sociali al servizio delle industrie.

L'attuazione del P.R.G. in tale zona è affidato al piano particolareggiato di esecuzione o alla lottizzazione convenzionata.

I piani urbanistici dovranno rispettare ai fini del rapporto di copertura i seguenti valori: 35% della superficie; costruzioni, 25% spazi pubblici (strade e piazze); 25% verde e parcheggi; 15% attrezzature collettive a servizio delle industrie.

I progetti delle singole opere dovranno essere sottoposti al nulla osta del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli e della Regione nelle singole attribuzioni di competenza.

ART. 11) - ZONA INDUSTRIALE I₃

Le aree di detta zona comprendono fabbricati industriali non rispondenti alle norme contenute all'art. 76 Capo II Titolo V del Regolamento edilizio.

Per esse aree è previsto la devoluzione entro il periodo di validità del P.F.A. ad aree facenti parte delle zone immediatamente contigue. Gli insediamenti in esse contenute vengono trasferite nella zona I₄ al successivo comma. Ai fini del citato D.M. la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona D (art. 2).

ART. 12) - ZONA INDUSTRIALE I₄

Le aree di nuovo insediamento, per il trasferimento dei complessi produttivi esistenti dal centro abitato, sono dichiarate in sigla I₄ e sottostanno alle norme specifiche sottodescritte oltre a quelle contenute nel presente regolamento.

A) La densità massima degli impianti è di 150 addetti/Ha.

B) Le aree destinate a spazi pubblici o di attività collettiva a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) non possono essere inferiori al 10% dell'intera superficie della zona. Esse sono da scegliersi al di fuori delle recinzioni e concentrate in una medesima posizione esclusi i parcheggi che vanno invece ripartiti nell'intera area secondo le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968, in applicazione della legge 6 agosto 1967 (art. 5).

C) La fabbricazione di massima non deve elevarsi al di sopra di ml. 12, esclusi camini, serbatoi ovvero altre emergenze imposte dalle particolari attività produttive.

Ai fini del citato D.M. la zona oggetto del presente articolo fa parte della zona D (art. 2). Nella zona sono concesse abitazioni esclusivamente per la guardiania e la dirigenza.

Per l'intera zona è prescritta la lottizzazione convenzionata sotto il Coordinamento dell'Amministrazione.

ART. 13) - ZONE DELLE AREE DI ATTREZZATURE INTEGRATE
(VAI)

Le aree destinate alle attrezzature di esclusivo uso pubblico localizzate in adiacenza al centro ovvero in aree periferiche sono dichiarate aree di attrezzature integrate ed in esse trova luogo quanto in materia del Capo III al titolo III del Regolamento Edilizio, specificatamente per la lettera a) al numero 1) dell'art. 34, non escludendo tuttavia quanto indicato alle lettere b) e c).

La zona in riga indicata con VAI e per l'intera estensione di essa è prescritta la progettazione partioblaeggiata.

In tale zone sono contenute le aree destinate all'istruzione, alle attrezzature di interesse comune, ai parcheggi secondo l'art. 3 lettera a); b); d); del D.M. 2 aprile 1968, in applicazione dell'art. 17 della legge 765 (6 agosto 1967) oltre alla quotaparte destinata all'istruzione superiore all'obbligo come previsto al numero 5, art. 4 del suddetto Decreto.

Gli impieghi prioritari risultano quelli relativi alla istruzione (scuole dell'obbligo e superiori) nel secondo grado di priorità sono contenuti, le attrezzature culturali, l'istruzione superiore all'obbligo, nel terzo grado i parcheggi relativi all'art. 3), lettera d) del citato D.M., le attrezzature a parco per gioco e sport. Gli impieghi secondo le priorità vengono decisi entro sei mesi all'approvazione del presente Regolamento, dall'Amministrazione sulla base di studi promossi dall'Amministrazione per un programma complessivo riguardanti tutte le aree assoggettate alle norme contenute nel presente articolo.

La densità territoriale è prescritta in mc. 1,75/mq ferma restando la densità indicata all'art. 36 (capo III titolo III) del Regolamento Edilizio. E' valido per questa zona quanto prescritto al comma quinto del precedente art. 12.

La progettazione delle opere è eseguita a cura dell'Amministrazione in complessi architettonicamente unitari. La zona oggetto del presente articolo contiene più tipi di attrezzature, essa è compresa nelle zone F ai fini dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968.

ART. 14) - ZONA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le aree destinate ad impianti sportivi non di spettacolo sono sottoposte alla regolamentazione generica del prec. art. 13 ed a quella specifica.

Gli impieghi prioritari risultano quelli relativi alla costruzione di un campo di calcio, di una palestra coperta per attività miste (pallacanestro, pallavolo, scherma, ginnastica), piscina coperta.

Nel secondo grado di priorità sono:
campo per atletica leggera, campi di calcio per allenamento, campi di tennis, pista di pattinaggio, campi di pallacanestro e pallavolo scoper-

sportive, compreso nell'insieme una pista per corsa campestre.

ART. 15) - VERDE PRIVATO VINCOLATO (VP)

Le aree incluse nella fabbricazione, in qualsiasi zona si trovino, per le quali si riscontrino le necessarie caratteristiche di aree destinabili a giardino interno, vengono indicate in sigla V.P.; per essa è ammessa la fabbricazione con indice di fabbricazione fondiario = 0,03 mc/mq.

R I G H E	CLASSIFICAZ.	OMogenee	ART. 2	SIMBOLO	DENSITA' TERRITORIALI				VOLUMI			SUP. DESTINATE A:				
					FABBR.	EDILIZ.	ABITAZ.	COOPER.	UTILIZ.	COMPREN.	RESIDEN.	SERVIZI	ISPRIZ.	VERDE	PARCH.	RESIDENZA
A	U	B		UC	Dt= mc/mq	Vapi/ Ha	Ab/ Ha	Ct= mc/mq	Ut= mc/mq	mc/ Ha	mc/ Ha	mc/ Ha	45 mc/ab	9 mc/ab	25 mc/ab	mq.
					3,00	337	270	---	---	30.000	27.000	3.000	*	2.430	675	5.395
B				UC1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C1				UE1	1,75	220	175	0,075	0,525	17.500	14.000	3.500	*	1575	4,37	35
C2								0,128	0,512					1500	5,12	41
D				UE2	2,50	250	250	0,151	0,755	25.000	25.000	---	**	225	6,25	56,2
E				ER	1,60	200	200	0,213	0,426	16.000	16.000	---	**	1800	5,00	62
F				CR	0,030	4	3	0,004	0,008	300	300	---	---	---	---	90

* - Aree Scolastiche reperite nelle zone Δ

** - Le aree destinate ad attrezzature scolastiche vanno reperite nelle VAI adiacenti

TABELLA EDILIZIA

Z O N E		SIMBOLO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			DENSITA' FONDIARIE			ALTEZZE				D I S T A N Z E			INCLINATA	AREA MINIMA	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
			FABBRICATI- VA $D_f = \frac{mc}{mq}$	COPERTURA $C_f = \frac{mq}{mq}$	UTILIZZAZIO- NE $U_f = \frac{mq}{mq}$	NUMERO PIANI P max.	NUMERO PIANI P min.	MASSIMA ASSOLUTA H.	MINIMA ASSOLUTA h	MINIMA L = ml.	MINIMA DAL CONFINE	RELATIVA H/L	ANGOLO A TERRA MAX. GRADI	mq		
U R B A N E	A	CONSERVATIVA	(UC)	4,50	0,28	1,12	4	2	16	8	10	—	1	45	1000	E' CONSENTITA L'EDILIZIA DI SOSTITUZIONE
	B	COMPLETAMENTO	(UC ₁)	2,00	0,21	0,63	3	1	9,50	4	10	5 *	1,05	46,30	400	—
U R B A N E	C	ESPANSIONE 1	(UE ₁)	5,00	0,215	1,505	7	4	23,20	13,60	19,20	9,60 *	1	45		CASE TORRI CON EVENTUALE PORTICO (FACOLTATIVO)
	C			4,30	0,32	1,28	4	2	13,60	7,50	13,60	6,80 *	1	45	—	
	D	ESPANSIONE 2	(UE ₂)	4,44	0,27	1,35	5	3	16,50	10	13	6,50 **	0,80	38		L'ALTEZZA MAX. N E' RISPETTATA QUANDO LA PRO PREVEDE ACCOP SOLUZ. UNIT
R A D E	E	ESPANSIONE 1	(ER)	2,58	0,344	0,688	2	1	7,50	4	10	5 *	1,33	34		—
	F	CONSERVATIVA	(CR)	0,030	0,004	0,008	2	1	7,5	4	—	—	—	—		—

* - ANCHE CON PARETI NON FINESTRATE

** - 3,00 CON PARETI NON FINESTRATE

= I N D I C E =

NORME D'ATTUAZIONE

PRESCRIZIONI D'USO E DENSITA' NEL TERRITORIO COMUNALE
NORME SPECIFICHE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE -

Art. 1) - Zonizzazione.....	pag.	1
Art. 2) - Tabella urbanistica e tabella edilizia.....	"	2
Art. 3) - Zone urbane : zona urbana conservativa (UC).....	"	2
Art. 4) - Zone urbane : zona urbana di completamento (UC1)...	"	4
Art. 5) - Zone urbane : zona urbana di espansione delle aree centrali (UE1).....	"	5
Art. 6) - Zone urbane - zona di espansione residenziale (UE2).	"	7
Art. 7) - Zone di espansione rada: (ER).....	"	8
Art. 8) - Zona conservativa rada (CR).....	"	9
Art. 9) - Zona industriale.....	"	9
Art. 10) - Zona industriale I ₂	"	10
Art. 11) - Zona industriale I ₃	"	10
Art. 12) - Zona industriale I ₄	"	11
Art. 13) - Zone delle aree di attrezzature integrate.....	"	11
Art. 14) - Zona degli impianti sportivi.....	"	12
Art. 15) - Verde privato vincolato (VP).....	"	13